

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO VOLTO ALL’AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DELLO  
STATO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE TRA MANAROLA E CORNIGLIA (SP) E  
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA  
RIAPERTURA DEL COLLEGAMENTO PEDONALE “SENTIERO AZZURRO”  
CHIARIMENTO N. 3**

---

**Richiesta di chiarimenti del 8/02/2017**

In merito alla procedura in oggetto si chiede se, ai sensi della normativa ad oggi vigente, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo sia necessaria la presenza di un giovane professionista all’interno del raggruppamento. Grazie.

**Risposta del 9/02/2017**

Con riferimento alla vostra richiesta del 8 febbraio u.s., si comunica quanto segue:  
con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 è stato abrogato l'art. 253 del DPR 207/2010 che prevedeva al comma 5 la presenza del c.d. “giovane professionista” in caso di raggruppamenti temporanei.

Il D.Lgs. 50/2016 all'art. 24 prevede che con apposito decreto ministeriale vengano definiti anche “i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione”. Nelle more della emanazione del decreto di cui sopra si applica, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'articolo 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Quest'ultimo non richiama l'art. 253 del DPR 207/2010, essendo abrogato.

Pertanto, in oggi, non esiste alcun obbligo a che nelle procedure di gara per servizi di ingegneria e architettura, in caso di RTP, sia necessaria la presenza di un giovane professionista.

F.to il RUP  
Ing. Flavio Barbieri